

Termine d'opposizione : 5 luglio 1938.

Legge federale

per

assicurare l'approvvigionamento del paese con merci indispensabili.

(Del 1° aprile 1938.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 6, della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 1937,

decreta :

I. SCOPO E ATTRIBUZIONI.

Art. 1.

¹ La Confederazione prende le misure necessarie per assicurare l'approvvigionamento della popolazione e dell'esercito con merci indispensabili in caso di blocco economico o in tempo di guerra.

² Il Consiglio federale è autorizzato ad eseguire le misure previste dagli articoli seguenti. Esso domanderà all'Assemblea federale i crediti necessari.

³ Con riserva del capo IV, sulle altre misure da prendere per assicurare l'approvvigionamento del paese con merci indispensabili, decide l'Assemblea federale.

II. INVENTARI ED INCHIESTE.

Art. 2.

¹ Il Consiglio federale è autorizzato ad ordinare l'inventario delle scorte di merci indispensabili, come pure inchieste sulla possibilità di assicurarne la produzione. Può richiedere, in modo generale o per casi determinati, che gli siano fatte comunicazioni periodiche.

² Quando sia stato ordinato un inventario o un'inchiesta, ognuno è obbligato ad informare l'autorità competente su tutti i punti di ca-

rattere economico che hanno un'importanza per l'approvvigionamento della popolazione e dell'esercito; a richiesta, ognuno deve presentare i documenti che possono essere utili. Ove occorra, può essere ordinato che siano tenuti appropriati registri di deposito.

III. MISURE DA PRENDERE IN PERIODI INCERTI.

Art. 3.

¹ Ove la situazione generale lo esiga, il Consiglio federale può, per assicurare l'approvvigionamento del paese, prendere le seguenti misure:

- a) costituire scorte per conto della Confederazione o aumentare quelle che essa già possiede;
- b) promuovere, mediante contratti o altri mezzi adeguati, la costituzione e l'aumento di scorte da parte di terzi;
- c) ordinare a imprese pubbliche o private, come pure alle amministrazioni cantonali del sale, di costituire, in luoghi e in quantitativi determinati, scorte di merci del loro ramo.

² Quando delle scorte devono essere costituite da terzi, sarà designato in ogni singolo caso chi ne è responsabile e ha il diritto di disporne.

³ Quando l'autorità ordina di costituire e di conservare delle scorte, la Confederazione deve risarcire tutti coloro ai quali, per questo ordine e senza loro colpa, sia derivata una perdita, dopo deduzione di eventuali utili.

Art. 4.

A complemento di queste misure il Consiglio federale può, per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della selvicoltura, ordinare che si abbia ad intensificarne la produzione o lo sfruttamento. La Confederazione prenderà a suo carico un'equa parte degli svantaggi materiali che ne possono risultare.

Art. 5.

Il Consiglio federale può favorire, mediante sussidi o altri mezzi adeguati, degli studi e degli esperimenti, come pure altre misure preparatorie dirette ad intensificare, nel paese, l'uso di prodotti naturali o la produzione di merci indispensabili.

Art. 6.

Il Consiglio federale prende inoltre le misure necessarie per assicurare il regolare esercizio dei trasporti in caso di blocco economico o in tempo di guerra.

IV. MISURE DA PRENDERE IN CASO DI GUERRA IMMINENTE.

Art. 7.

¹ In caso di guerra imminente, il Consiglio federale è inoltre autorizzato a prendere altre misure per assicurare l'approvvigionamento della popolazione e dell'esercito. Può in modo particolare decretare il sequestro o l'espropriazione.

² Le scorte che sono state costituite volontariamente, specialmente quelle che non hanno fruito di alcun sussidio, devono, in quanto lo consenta l'interesse del paese, essere lasciate ai loro proprietari.

³ In caso di espropriazione, la Confederazione corrisponde un'indennità piena ed intera al proprietario. In caso di sequestro, essa lo risarcisce in equa misura.

Art. 8.

Qualora da parte dell'estero siano frapposti ostacoli all'importazione di merci indispensabili all'approvvigionamento del paese, il Consiglio federale emana disposizioni per impedire aumenti ingiustificati dei prezzi anche sulle merci di cui esistono scorte nel paese.

V. CONTROLLO E PROCEDURA.

Art. 9.

Gli agenti incaricati di controllare il risultato delle inchieste e lo stato delle scorte sono autorizzati a verificare le informazioni e i rapporti ottenuti, sia mediante esame di tutti i documenti esistenti, sia mediante ispezione dei magazzini e dei locali di fabbricazione.

Art. 10.

¹ Tutti gli agenti incaricati del controllo sono obbligati a serbare il segreto sulle constatazioni e osservazioni fatte nell'esercizio delle loro funzioni.

² Non sono autorizzati a dare informazioni se non ai servizi competenti.

Art. 11.

¹ Con riserva del secondo capoverso, il Consiglio federale istituirà delle commissioni fuori dell'amministrazione federale per decidere sulle pretese valutabili in denaro avanzate in virtù della presente legge. Le loro decisioni potranno essere deferite al Tribunale federale quando il valore litigioso, secondo le conclusioni delle parti innanzi all'istanza inferiore, raggiunge ancora almeno due mila franchi; si applicano per analogia gli articoli dal 77 all'87 della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione.

² Spetta all'autorità amministrativa di fissare in modo definitivo i sussidi da accordare in virtù degli articoli dal 4 al 6.

VI. DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 12.

Chiunque si sottrae all'obbligo di fornire informazioni o comunicazioni periodiche o all'obbligo di presentare documenti o di tenere registri di deposito,

chiunque s'opponesse al controllo prescritto dall'autorità competente, impedisce il controllo stesso o inganna gli agenti che lo eseguono, chiunque, come agente del controllo, viola il segreto al quale è obbligato in virtù dell'articolo 10,

chiunque contravviene a una disposizione emanata dall'autorità competente in virtù dell'articolo 4, è punito con la multa fino a cinquemila franchi.

Art. 13.

¹ Chiunque contravviene a una disposizione emanata dall'autorità competente in virtù dell'articolo 3, lettera c, circa l'obbligo di costituire delle scorte,

chiunque fa uso d'indicazioni incomplete o inesatte per ottenere un indebito sussidio o altro vantaggio oppure per sottrarsi a un obbligo,

è punito con la multa fino a trentamila franchi o con la detenzione fino a un anno. Le due pene possono essere cumulate.

² La pena è della multa fino a cinquemila franchi se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 14.

L'Assemblea federale ha il diritto di emanare, entro i limiti dell'articolo 13, le disposizioni penali necessarie per l'esecuzione delle misure prese in virtù dell'articolo 1, terzo capoverso. Lo stesso diritto è conferito al Consiglio federale per l'esecuzione delle misure previste negli articoli 7 e 8.

Art. 15.

Se la contravvenzione è stata commessa nell'azienda di una persona giuridica, ovvero di una società in nome collettivo o in accomandata, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. La persona giuridica o la società risponde però solidalmente per le multe e le spese.

Art. 16.

¹ Sono applicabili le disposizioni generali del codice penale federale.

Il procedimento e il giudizio sono riservati ai Cantoni.

² Le sentenze di prima e di ultima istanza, come pure le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, senz' indugio e nel loro testo integrale, al Consiglio federale per mezzo del Ministero pubblico della Confederazione.

VII. DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 17.

¹ Il Consiglio federale emanerà le disposizioni concernenti l'esecuzione della presente legge.

² Esso si farà coadiuvare dai Cantoni.

³ Esso farà appello anche alla collaborazione dei gruppi economici interessati.

Art. 18.

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entrerà in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 1° aprile 1938.

Il Presidente: **F. Hauser.**

Il Segretario: **G. Bovet.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 1° aprile 1938.

Il Presidente: **B. Weck.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 1° aprile 1938.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

G. Bovet.

Data della pubblicazione: **6 aprile 1938.**

Termine d'opposizione: **5 luglio 1938.**

**Legge Federale per assicurare l'approvvigionamento del paese con merci indispensabili.
(Del 1° aprile 1938.)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1938
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	14
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.04.1938
Date	
Data	
Seite	278-282
Page	
Pagina	
Ref. No	10 150 237

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.